RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 40

Opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da Stati esteri

Nei casi di invalidita' o di morte dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facolta' di optare, con le norme di cui all'articolo 35 e al successivo articolo 41 fra la pensione o l'assegno stesso e la indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori. L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinuncia alla indennita'. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'erario. Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte o di invalidita' di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennita' da parte di Governi esteri.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	IV — Cumulo ed opzione fra il trattamento di guerra e altro trattamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-40-opzione-fra-trattamento-pensionistico-e-indennita-dovute-da-stati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it